REGOLAMENTO (CEE) N. 4057/89 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1989

recante la seconda modifica del regolamento (CEE) n. 4198/88 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1989, i contingenti di catture per le navi che pescano nelle acque della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca [1], modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4198/88 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 297/89 [3], ripartisce tra gli Stati membri, per il 1989, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia;

considerando che la Comunità e il Regno di Svezia hanno proseguito le loro consultazioni in merito ad un contingente supplementare di cattura di aringa per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Svezia nel 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizioni in cui tale contingente di cattura può essere utilizzato dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cifre che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 4198/88, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/89 e che si riferiscono all'aringa nella divisione CIEM III d sono sostituite dalle cifre che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MELLICK

---

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 54.
(3) GU n. L 33 del 4. 2. 1989, pag. 40.

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 1 per il 1989

(in tonnellate)

Specie	Divisioni CIEM (1)	Contingenti	Assegnazioni	
Aringa	III d	6 500	Danimarca Germania	3 715 2 785

(1) All'eccezione della zona definita da:

— le linee rette che uniscono le coordinate seguenti:

58° 46,836′ N	20° 28,672′ E
58° 47,680′ N	20° 25,264′ E
58° 42,000′ N	20° 16,985′ E
58° 17,000′ N	19° 55,263′ E
58° 01,305′ N	19° 44,307′ E.

A partire dalla coordinata menzionata da ultima, la linea di demarcazione segue la linea di frontiera delle acque territoriali della Svezia fino alla coordinata seguente:

57° 14,210′ N	19° 10,852′ E;

— le linee che partono dalla coordinata menzionata da ultimo e che passano per le coordinate seguenti:

56° 50,000′ N	19° 01,055′ E
56° 39,000′ N	18° 52,269′ E
56° 03,896′ N	18° 45,403′ E
55° 58,863′ N	18° 53,977′ E
55° 53,788′ N	18° 55,232′ E
55° 53,482′ N	18° 56,777′ E
55° 57,300′ N	19° 04,049′ E
55° 58,863′ N	19° 04,876′ E
56° 02,433′ N	19° 05,669′ E
56° 15,000′ N	19° 13,565′ E
56° 27,000′ N	19° 21,070′ E
56° 35,000′ N	19° 25,070′ E
56° 45,000′ N	19° 31,720′ E
56° 58,000′ N	19° 40,270′ E
57° 14,192′ N	19° 53,565′ E
57° 26,717′ N	20° 02,160′ E
57° 33,800′ N	20° 03,965′ E
57° 44,000′ N	20° 14,139′ E
57° 54,691′ N	20° 24,920′ E
58° 12,000′ N	20° 22,502′ E
58° 29,000′ N	20° 26,590′ E
58° 46,836′ N	20° 28,672′ E.